

CONTRATTO DI SUBAPPALTO

COMUNE DI MONTE CAVALLO
INTERVENTI DI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO TRATTO TORRENTE PIAZZ NEI PRESSI DEL CAPOLUOGO
COMPRESO TRA VIA UMBERTO I E LA S.P. 30 - 2° STRALCIO
CIG: 8748263EFE CUP: C35H20000110002

Tra

L'impresa CAGNINI COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in MUCCIA (MC) Fraz. MADDALENA n. 23, Partita Iva 01559240435, nella persona del LEGALE RAPPRESENTANTE (di seguito denominata "Appaltatore")

e
L'impresa GEOGNOSTICA MICROPALI S.R.L. con sede legale in NEMOLI (PZ) Via Frassini SNC, Partita Iva 01571390762, nella persona del LEGALE RAPPRESENTANTE (di seguito denominata "Subappaltatore")

entrambi per brevità in seguito denominate "Parti"

PREMESSO

- a) che l'Appaltatore CAGNINI COSTRUZIONI S.R.L. ha ricevuto in appalto dal COMUNE DI MONTECAVALLO i lavori di INTERVENTI DI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO TRATTO TORRENTE PIAZZ NEI PRESSI DEL CAPOLUOGO COMPRESO TRA VIA UMBERTO I E LA S.P. 30 - 2° STRALCIO CIG: 8748263EFE CUP: C35H20000110002 come da Determinazione Ufficio Tecnico n. 24 del 15/03/2021 per l'importo complessivo di Euro 76.274,09 I.V.A. esclusa.
- b) che al Contratto di cui sopra è stato attribuito il CUP n. C35H20000110002;
- c) che è volontà dell'Appaltatore affidare in subappalto al Subappaltatore i lavori di
- PERFORAZIONE DI MICROPALI
- d) che l'Appaltatore intende affidare in subappalto i Lavori sopra richiamati al Subappaltatore, a sua volta in possesso di adeguata affidabilità tecnico-economica;
- e) che il Subappaltatore conseguentemente dichiara di disporre dei requisiti necessari per l'esecuzione a regola d'arte dei lavori di "PERFORAZIONE DI MICROPALI";
- f) che l'Appaltatore ha precedentemente dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare parte delle attività oggetto del Contratto d'appalto sopracitato;

Tutto ciò premesso

Cagnini Costruzioni s.r.l.
Fraz. Maddalena 23 - 62034 Muccia (Mc)
P. IVA 01559240435

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

G.M.T. S.r.l. Unipersonale
Il Legale Rappresentante
LAMBOLLA Francesco

Art. 1. PREMESSE

Le premesse formano parte integrante del presente contratto di subappalto.

Art. 2. OGGETTO

L'Appaltatore affida al Subappaltatore, che accetta di eseguire con proprio personale e con mezzi propri, l'esecuzione delle attività di PERFORAZIONE DI MICROPALI da eseguirsi nel Comune di Monte Cavallo. Con il presente contratto di subappalto le Parti convengono che le attività verranno prestate dal Subappaltatore in piena autonomia, essendo le Parti imprenditori indipendenti non legati tra loro da vincoli di controllo o collegamento.

Art. 3. OSSERVANZA NORME REGOLANTI L'APPALTO PRINCIPALE

In esecuzione a quanto dichiarato in premessa il subappaltatore accetta incondizionatamente tutti i documenti tecnici e/o amministrativi che regolano l'esecuzione delle attività di cui in premessa tra l'Appaltatore e l'Ente Appaltante, che anche se non allegate, formano parte integrante del presente contratto.

Art. 4. CONDIZIONE SOSPENSIVA

L'efficacia del presente contratto è soggetta alla condizione sospensiva dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione appaltante anche ai fini dell'art. 21 della legge 646/82 e s.m.i. con espresso divieto per il subappaltatore di avviare i lavori fino al conseguimento della medesima. Qualora detta autorizzazione per qualsiasi motivo venisse negata o revocata, il presente contratto deve intendersi risolto, senza bisogno di pronuncia di giudice, o diffida, dietro semplice comunicazione dell'appaltatore e senza che il subappaltatore possa avanzare richiesta di compenso e/o indennizzo a qualsivoglia titolo.

Art. 5. DURATA

Il presente contratto avrà la durata di n. 30 (in lettere trenta) giorni e decorrerà dalla data del 05/07/2021.

Art. 6. IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo complessivo dovuto al Subappaltatore per l'esecuzione dell'/e attività oggetto del presente contratto di subappalto è pari ad Euro 7.627,41 circa esclusa IVA, corrispondente alla quota del 10,00% dell'importo dei Lavori.

Con riferimento al presente contratto di subappalto, i costi relativi alla sicurezza del lavoro, con particolare riferimento a quelli propri connessi con lo specifico appalto, sono pari ad Euro 190,00 esclusa IVA.

Resta convenuto che eventuali integrazioni o stralci da cui derivano variazioni in aumento o in diminuzione delle attività oggetto del presente contratto non comporteranno nessuna modificazione dei prezzi unitari convenuti.

I prezzi contrattualmente definiti sono proposti ed accettati dal subappaltatore nella completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di attività da svolgere; in ragione di ciò il

Fraz. Monte Cavallo, 23 - 62034 Muccia (MC)
P. 01559240435

subappaltatore dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza delle quantità, delle modalità e delle caratteristiche delle attività da eseguire in subappalto.

Art. 7. TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Le parti si impegnano a rispettare puntualmente quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi compreso l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 3, comma 8 ultimo periodo, della medesima Legge.

Il presente contratto si risolverà di diritto nell'ipotesi in cui:

- a) le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136;
- b) le parti, ognuna per propria competenza, abbiano omesso di comunicare l'inadempimento della controparte contrattuale agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è C35H20000110002 .

Art. 8. DIVIETO DI ULTERIORE SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto al Subappaltatore di ulteriormente subappaltare o, comunque, di fare eseguire a terzi, anche solo parzialmente, le attività oggetto del presente contratto di subappalto.

Il Subappaltatore, inoltre, dichiara e garantisce che il presente contratto di subappalto non verrà ceduto a terzi, totalmente o parzialmente.

Il presente contratto di subappalto, in caso di inosservanza di uno dei divieti sopra evidenziati, si intenderà risolto di diritto.

Art. 9. ESECUZIONE CONTRATTUALE E SORVEGLIANZA TECNICA

La sorveglianza tecnica nell'esecuzione del subappalto sarà svolta dall'Appaltatore ed eventualmente anche dall'Ente Appaltante, a propria discrezione, per quanto attiene la verifica degli stati di avanzamento delle attività, la verifica di conformità,

Art. 10. ASSICURAZIONE DELLA QUALITA' E POSSESSO DEI REQUISITI

Il Subappaltatore dichiara di essere in possesso delle seguenti Certificazioni:

- Certificazione SOA per le categorie e classifiche attinenti i lavori da eseguire:
N. 33071/17/00 - Ente certificatore LA SOATECH S.P.A.
 - OS21 Class. III

Art. 11. INADEMPIENZE CONTRATTUALI - PENALITA'

In caso di inadempienze o ritardi nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto imputabili al Subappaltatore, l'Appaltante applicherà al Subappaltatore le penali nella stessa misura di quelle eventualmente applicate nei suoi confronti dall'Ente Appaltante e riferibili all'attività del Subappaltatore, fino ad un ammontare massimo del 10% dell'importo del contratto

Fraz. Montebelluna, 23 - 62034 Muccia (MC)
P.IVA 07559240435
Cognini Costruzioni S.r.l.

C.M.T. S.r.l. Unipersonale
Il Legale Rappresentante
LAMBOGLIA Francesco

al netto dell'IVA.

L'appaltatore avrà, inoltre, la facoltà di far eseguire a terzi le prestazioni non eseguite dal Subappaltatore e/o eseguite difformemente a quanto previsto e non ripristinate in tempi ragionevoli, addebitando a quest'ultimo i maggiori oneri sostenuti.

Art. 12. FATTURAZIONE E PAGAMENTO

I lavori oggetto del Subappalto verranno compensati a misura. Sono inclusi nel prezzo tutte le spese derivanti al Subappaltatore per l'osservanza degli obblighi di cui al presente contratto, nessuno escluso, e di quanti altri necessari a compiere i lavori a perfetta regola d'arte.

La contabilizzazione dei lavori eseguiti avverrà con cadenza mensile tramite Stati di Avanzamento Lavori. La contabilizzazione eseguita dal Subappaltatore verrà inviata all'Appaltatore che provvederà alla verifica ed alla approvazione. Successivamente verrà trasmessa relativa fattura.

Le fatture dovranno riportare sempre il numero dell'ordine/contratto di subappalto ed il numero di protocollo del contratto principale, il n. CIG, le coordinate bancarie del Subappaltatore su cui effettuare il bonifico bancario ed i riferimenti del personale autorizzato a movimentare il conto corrente.

Si precisa che le fatture prive dei documenti indicati nei punti precedenti non saranno accettate e saranno restituite.

Il pagamento delle fatture verrà eseguito a mezzo bonifico bancario 60GG FM DF sul numero di Conto Corrente indicato in fattura.

In occasione di ciascun pagamento, il Subappaltatore dovrà dimostrare di aver adempiuto al versamento di quanto dovuto per retribuzioni, relativi oneri oneri fiscali e contributivi in favore degli Enti Previdenziali ed assicurativi, inclusa Cassa Edile, con riferimento ai dipendenti impiegati per l'esecuzione del presente contratto, tramite anche la presentazione del DURC.

Art. 13. ASSICURAZIONI ED ONERI SOCIALI

Nell'esecuzione del presente contratto il Subappaltatore si obbliga ad impegnare esclusivamente il personale dipendente della propria impresa.

Il Subappaltatore si obbliga a dimostrare in ogni tempo che adempie a tutti gli obblighi di legge e di contratto relativi alla protezione del lavoro ed alla tutela dei lavoratori, in particolare alle assicurazioni sociali, nonché agli obblighi che hanno origine in contratti collettivi.

Il Subappaltatore si obbliga, inoltre, ad effettuare, verso i propri dipendenti, condizioni salariali e normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e di categoria applicabili.

In ogni caso, il Subappaltatore si obbliga a tenere indenne l'Appaltatore da ogni pretesa che proprio personale, impiegato nell'esecuzione delle attività del presente contratto, possa avanzare nei confronti dell'Appaltatore, a qualsiasi titolo, obbligandosi altresì a rifondere all'Appaltatore ogni esborso o spesa, anche legale, da questi sostenuta in conseguenza di tali pretese.

Art. 14. RESPONSABILITA'

Il Subappaltatore è direttamente responsabile di qualsiasi evento dannoso esclusivamente per

C.M.T. S.r.l. Unipersonale
Il Legale Rappresentante
LAMBOGLIA Francesco

Cagnoli
Egiz. Incollato
P. IVA n. 020031 Muccia (MC)
1240435

cause a lui imputabili che possa accadere, durante l'esecuzione delle prestazioni, ai suoi dipendenti ed ai suoi beni, ai dipendenti ed ai beni dell'Ente Appaltante nonché a terzi o beni di terzi depositati e/o custoditi presso le aree d'intervento.

Conseguentemente il Subappaltatore solleva e garantisce l'Appaltatore da qualsiasi azione da parte di terzi per qualsiasi danno lamentato a causa di un qualsivoglia evento dannoso che possa accadere, durante l'esecuzione delle attività esclusivamente per cause a lui imputabili.

Art. 15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltatore ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto in caso di risoluzione del contratto principale da parte dell'Ente Appaltante, qualunque ne siano le ragioni, senza che il Subappaltatore possa avanzare richieste di compenso e/o indennizzo a qualsivoglia titolo.

Ferma restando l'applicazione degli articoli 1453 e 1454 del c.c., è facoltà dell'Appaltatore risolvere il contratto dietro semplice comunicazione scritta al Subappaltatore ai sensi dell'art. 1456 cc. In tutti i casi previsti dal presente contratto, nonché nelle seguenti ipotesi:

- a) L'Ente Appaltante revochi l'autorizzazione al subappalto;
- b) Il Subappaltatore si rifiuti di fare eseguire i controlli previsti durante l'esecuzione contrattuale;
- c) Siano accertati, durante i controlli, comportamenti del Subappaltatore, intesi a mascherare errori o deficienze di lavorazione (malafede, vizi occulti, frode) o in caso una recidiva di grave negligenza nello svolgimento delle attività che pregiudichi il buon esito degli obblighi contrattuali;

Art. 16. RECESSO DAL CONTRATTO

E' facoltà dell'Appaltatore di recedere dal contratto in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio dandone comunicazione scritta al Subappaltatore con un preavviso di 15 giorni, con il solo pagamento anche in deroga all'art. 1671 del c.c., delle prestazioni eseguite dal Subappaltatore fino a quella data.

Art. 17. FORO COMPETENTE

Il foro competente per la risoluzione di eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è esclusivamente quello di MACERATA (MC).

Il presente contratto di subappalto è costituito da n. 17 articoli, da n. 1 allegati e da n. 6 pagine, firmate dalle Parti per accordo, accettazione e benessere.

Le premesse e gli allegati costituiscono parte necessaria ed integrante del presente contratto di subappalto.

Luogo e Data Muccia, 30/06/2021

L'Appaltatore

CAGNINI COSTRUZIONI S.R.L.

Cagnini Costruzioni S.R.L.
Fraz. Maddalena 23 - 02034 Muccia (MC)
P IVA 01559240435

Il Subappaltatore

GEOGNOSTICA MICROPALI S.R.L.

G.M.T. S.R.L. Unipersonale
C.da Frassin, snc - 85040 NEMOLI (PZ)
Tel.: 3488618264 - email: gmt.unipersonale@libero.it
pec: g.m.t.srl@pec.it - C.U. W7YVJK9